

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

SCRITTURA PRIVATA

Contratto di appalto ID.2024_55 PNRR M1C1A1 - SUB1.4.2 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU avente ad oggetto affidamento in house ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 36/2023 dei servizi di supporto alla gestione del progetto "CMGE INCLUSION" - CUP D54F23002080006 - CIG B15D898928;

TRA

La Città Metropolitana di Genova (C.F. 80007350103), di seguito denominata anche "Amministrazione", rappresentata da Maurizio Torre, nato a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) nella sua qualità di Responsabile Unico di Progetto e Direttore della Direzione Sviluppo economico e provveditorato;

E

L'operatore economico Liguria Digitale S.p.A. (P.IVA 02994540108) avente sede in Genova, Via Melen 77, di seguito denominato anche "Affidatario" rappresentato Lorenzo Rizzo nato a [REDACTED] il [REDACTED] C.F: [REDACTED] e Alessandro Lino nato a [REDACTED] il [REDACTED] C.F: [REDACTED] nella loro qualità di Procuratori Speciali di Liguria Digitale;

PREMESSO CHE

- con atto dirigenziale n. 1213 del 16/05/2024 il Responsabile della Direzione Sviluppo economico e provveditorato della Città Metropolitana di Genova ha disposto l'affidamento in house della procedura in oggetto all'operatore economico sopra evidenziato;
- con atto dirigenziale n. 1342 del 28/05/2024 il Responsabile della Direzione Sviluppo economico e provveditorato della Città Metropolitana di Genova ha effettuato una rettifica alla Determinazione dirigenziale sopra citata per un mero errore materiale nell'indicazione del CIG;
- le verifiche sui requisiti generali di cui agli artt. 94, 95, 97, 98 del D. Lgs. 36/2023 non sono state effettuate in quanto l'Affidatario è società con capitale interamente pubblico e quindi soggetta a controlli analoghi a quelli previsti per la pubblica amministrazione ;

Le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 Oggetto

L'Amministrazione, come sopra rappresentata, affida a Liguria Digitale S.p.A. e per essa a Lorenzo Rizzo e Alessandro Lino, i quali nella loro precitata qualità accettano senza riserva alcuna, il servizio di supporto alla gestione del progetto "CMGE INCLUSION" - CUP D54F23002080006 - CIG B15D898928.

L'affidatario si impegna all'esecuzione dell'appalto alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2 Documenti contrattuali

L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, degli atti dirigenziali citati in premessa, di tutti i documenti relativi alla procedura di affidamento, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, in particolare:

- a) capitolato speciale d'appalto;

- b) proposta tecnico economica dell'Affidatario;
- c) appendice contrattuale allegata al presente contratto, relativa all'incarico del Responsabile del trattamento dei dati personali.

Articolo 3 Durata del contratto

Il servizio di supporto alla gestione del progetto dovrà essere svolto nel rispetto del cronoprogramma di cui all'art. 11 del capitolato e comunque entro il 28/02/2025.

Articolo 4 Corrispettivo

L'importo contrattuale per l'esecuzione del servizio ammonta a Euro 74.127,70# (settantaquattromilacentosette/70 euro).

L'Affidatario riconosce che il prezzo è remunerativo e di non avere, quindi, alcun diritto a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, maggiori o comunque più favorevoli di quelli fissati.

L'importo contrattuale è integralmente finanziato con fondi dell'Unione Europea - PNRR NextGenerationEU – Missione 1 Componente 1 Asse 1 Sub-Investimento 1.4.2 " Citizen inclusion – miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali ".

Articolo 5 Contabilità e pagamenti

La contabilizzazione del servizio/fornitura è effettuata in conformità alle norme vigenti con le seguenti modalità:

- a) € 14.826,00 IVA esclusa (20% dell'importo totale) al termine di entrambe le sub-attività A4.4 e A5.4 "Definizione delle specifiche tecniche";
- b) € 34.449,93 IVA esclusa al termine di entrambe le sub-attività A1.2 "Installazione degli ausili e formazione all'utilizzo" e A2.4 "Realizzazione moduli MOOC";
- c) € 24.851,77 IVA esclusa a conclusione del progetto (entro febbraio 2025).

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, in ogni momento, la modifica della documentazione necessaria e delle modalità di presentazione della stessa, ai fini di agevolare i processi amministrativi e di controllo.

L'Amministrazione procede all'emissione del mandato di pagamento alla propria Tesoreria per l'effettuazione dell'operazione di bonifico, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, fatto salvo le verifiche degli adempimenti contrattuali e normativi in materia di regolarità contributiva e fiscale.

Le fatture devono essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato e le modalità di invio previsti dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55, e contenere obbligatoriamente i seguenti dati e informazioni::

- 1) titolo del progetto ammesso al finanziamento: "CMGE INCLUSION" – Città Metropolitana di Genova
- 2) riferimento al PNRR MISSIONE COMPONENTE MISURA: PNRR M1C1 Asse 1-Sub-investimento 1.4.2 "Citizen inclusion – miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali" finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU
- 3) estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce: Contratto ID.2024_55
- 4) numero e data della fattura;

- 5) estremi identificativi dell'intestatario (denominazione, CF o partita IVA, Ragione Sociale, indirizzo, sede, IBAN, ecc.) conformi con quelli previsti nel contratto;
- 6) importo (distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge);
- 7) indicazione dell'oggetto dell'attività prestata
- 8) CIG e CUP Derivato: CIG B15D898928, CUP D54F23002080006
- 9) estremi dell'atto dirigenziale d'impegno di spesa: n.1213 del 22/05/2024

Il dettaglio dell'oggetto sarà riportato nella relazione che accompagna la fattura.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta di seguito il codice ufficio, consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it): Codice Univoco Ufficio: UFGE40 Città Metropolitana di Genova

La fattura dovrà, altresì, riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti" al fine di consentire all'Amministrazione di adempiere a quanto disposto dall'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split payment) e come modificato, da ultimo, dal Decreto legge 24 aprile 2017 n.50 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96.

In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa spettano all'Affidatario gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità di cui alla normativa vigente, ed in particolare del Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Il ritardo o il mancato pagamento derivanti dall'applicazione delle disposizioni di legge e/o comunque non imputabili all'Amministrazione non danno diritto a interessi di mora o ad indennità, impedire la regolare esecuzione del contratto, o essere causa di risoluzione del contratto.

Nei casi di inadempienza contributiva e retributiva dell'operatore affidatario e delle eventuali imprese subappaltatrici, l'Amministrazione applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 comma 6 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

Articolo 6 Tracciabilità dei flussi finanziari

I pagamenti verranno effettuati dalla Città Metropolitana di Genova esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'Affidatario s'impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 giorni dalla stipula del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni l'Amministrazione non esegue i pagamenti senza che l'Affidatario possa avere nulla a pretendere per il ritardo.

Non è consentito all'Affidatario di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con l'Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell'operatività da parte della Città Metropolitana di Genova sul conto precedentemente indicato.

L'Affidatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso.

Articolo 7 Oneri a carico dell'affidatario

Ai sensi dell'articolo 47 "Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC", commi 3 e 3bis del Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, l'Affidatario, entro sei mesi dalla stipula del contratto è tenuto a consegnare alla Stazione Appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei pre-pensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La violazione degli obblighi di cui all'articolo 47 comma 3 determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e del PNC.

Ai sensi dell'articolo 47 comma 3 bis del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, è tenuto a consegnare alla Stazione appaltante, nel termine sei mesi dalla stipula del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio ante-cedente la data di scadenza di presentazione del preventivo. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

Articolo 8 Risoluzione del contratto

L'Amministrazione risolve il presente contratto nei casi previsti all'art. 122, comma 2, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

- 1) condizioni di cui all'art. 122, comma 1 e 3 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36;
- 2) grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni previste;
- 3) gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori;
- 4) violazioni degli adempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale;
- 5) violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;
- 6) subappalto non autorizzato;
- 7) la violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- 8) in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal Capitolato speciale d'appalto.
- 9) in caso di cessione, anche parziale, del contratto;
- 10) qualora l'Affidatario abbia mancato di ottemperare a quanto previsto dal "Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con D.P.R. n. 62 del 2013 nonché al Codice di Comportamento dell'Amministrazione;
- 11) qualora l'Affidatario abbia mancato di ottemperare a quanto previsto dalla policy anticorruzione approvata con Decreto del Sindaco metropolitano nr. 9/2023 del 30 gennaio 2023 disponibile sul sito SUA.

Nei casi sopra citati, l'Amministrazione, a mezzo del RUP, procederà alla contestazione formale a mezzo PEC degli inadempimenti contrattuali posti in essere dall'operatore economico.

L'operatore economico avrà 10 giorni di tempo per produrre memorie e documenti utili a dimostrare che gli inadempimenti contrattuali sono dovuti a cause di forza maggiore o non prevedibili.

A seguito della valutazione delle eventuali osservazioni, l'Amministrazione valuterà se procedere o meno con la risoluzione. In tal caso, come qualora non dovessero pervenire osservazioni, l'Amministrazione procederà con la risoluzione.

In ogni caso resta salvo il diritto dell'Amministrazione di agire per il risarcimento dei danni.

Articolo 9 Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 123 e all'Allegato II.14 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi/forniture eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi/forniture non eseguiti.

Articolo 10 Clausola "DNSH"

L'intervento oggetto del presente capitolato comprende un'attività di consulenza e pertanto non vi sono Schede direttamente applicabili tra quelle previste dalla Guida Operativa.

Articolo 11 Misure anticorruzione

L'Affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna:

- a) ad accettare e rispettare la policy anticorruzione, allegata al Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Città Metropolitana di Genova approvato con Decreto del Sindaco Metropolitan e disponibile nella Sezione Amministrazione trasparente del sito Istituzionale della Città Metropolitana di Genova, di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti la suddetta policy, pena la risoluzione del contratto;
- b) a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
- c) in relazione al presente contratto a verificare l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione una posizione che non lo ponga in conflitto d'interesse con la Stazione Appaltante ai sensi degli articoli 16 e 95, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023
- d) a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della procedura e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione contrattuale e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente alla Città Metropolitana di Genova di chiedere la risoluzione del contratto;
- e) nell'esecuzione dell'appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, collaboratori e subcontraenti il "Codice di comportamento" dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il "Codice di comportamento" della Città Metropolitana, approvato con determinazione del

Sindaco metropolitano n. 1/2022, del 13 gennaio 2022, pubblicato sul sito della Città Metropolitana di Genova nella sezione "Amministrazione trasparente – Atti generali", di cui dichiara di aver preso visione. La violazione degli obblighi di comportamento comporta per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

In ottemperanza al disposto di cui all'art.53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, l'Affidatario dichiara che non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, che siano cessati dal servizio da meno di tre anni, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'Appaltatore medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

Attraverso il seguente link: <https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/> è possibile accedere alla piattaforma informatica di Città Metropolitana di Genova che consente di segnalare, in ottemperanza alla delibera ANAC n.469 del 9 giugno 2021 'Linee guida Whistleblowing', eventuali irregolarità, illeciti e condotte illegali che riguardino codesta Amministrazione.

Articolo 12 Trattamento dei dati personali

Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") ed alla normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

La Città Metropolitana di Genova, a sensi della normativa sopra citata, informa l'Affidatario che tratterà i dati contenuti nel contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e si impegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento UE e in base all'Informativa resa ai sensi dell'articolo 13 del citato Regolamento contenuta nei documenti della procedura di affidamento.

La Città Metropolitana di Genova informa l'Affidatario che il presente contratto verrà pubblicato nella "Sezione Trasparenza" del sito internet istituzionale, ai sensi della delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023 di aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione (Allegato 9).

Articolo 13 Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e alla corretta esecuzione delle disposizioni del presente contratto e degli altri documenti contrattuali, sarà competente il Foro di Genova. È esclusa qualsiasi forma di arbitrato.

Articolo 14 Spese contrattuali

L'imposta di bollo relativa all'originale del presente contratto e ai suoi allegati viene assolta a cura dell'Affidatario, in misura forfettaria ed in modalità telematica ai sensi dell'articolo 18 comma 10 Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 e dell'allegato I.4, Tabella A, per un importo complessivo di Euro 40,00, con quietanza n. B0333201400040624 del 04/06/2024, conservata in atti dall'Amministrazione.

Il presente contratto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, sarà registrato in caso d'uso, a norma dell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del detto Decreto.

Il presente atto è la completa e precisa espressione della volontà delle parti le quali lo leggono, lo confermano e appongono la loro firma digitale.

Per la Città Metropolitana di Genova

Maurizio Torre

Responsabile Unico di Progetto
e
Direttore della Direzione Sviluppo economico e
provveditorato

Per l'Affidatario

Lorenzo Rizzo e Alessandro Lino

Procuratori Speciali